

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Disposta da: Tar Lazio Sezione Terza Bis, Ordinanza N.448/2023 pubblicata il 11/01/2023 nell'ambito del Procedimento R.G. N. 11663/2022

2. Ricorrente: IMPIOMBATO Maria Gemma (MPMMGM76E71A024L),

Resistenti: - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro p.t;

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (U.S.R Lazio) in persona del Direttore p.t.,

3. Per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti Provvedimenti impugnati:

- del Provvedimento AOODRLA_REGISTRO_UFFICIALE_36210_14-09-2022 pubblicato in data 14/09/2022 (Doc. 01) contenente l'elenco dei candidati idonei all'esito della prova orale del concorso per docenti bandito con Decreto Direttoriale n. 499/2020, relativo alla classe di concorso AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE), laddove non include la ricorrente;

- della griglia e/o dei criteri di valutazione della prova orale utilizzati dalla Commissione esaminatrice, in quanto illegittimi, generici e non conformi al Decreto Ministeriale n.326/2021 e pertanto inidonei e ad assicurare l'uniformità della valutazione richiesta dal bando della procedura concorsuale;

- del verbale del giorno 02/07/2022 relativo allo svolgimento della prova orale della ricorrente, conclusa con l'attribuzione del punteggio di 57/100 (Doc. 02) e, conseguentemente, del relativo giudizio di inidoneità;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Sunto motivi:**- I -**

Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione della lex specialis del concorso, non essendo la prova orale stata «condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento». Mancanza e/o difetto di motivazione, ex art. 3 L. 241/90, non essendo sufficiente il voto numerico, in caso di utilizzo scorretto dei criteri di valutazione prestabiliti per garantire l'uniformità delle prove.

Come sopra spiegato, la prova orale della ricorrente si è svolta in modo differente da come previsto dalla lex specialis del concorso, non essendo stata «condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento». Dunque, la commissione esaminatrice non ha correttamente interagito con la ricorrente in lingua inglese, come invece imponeva il bando della procedura. Ciò, oltre a rendere illegittima l'intera procedura concorsuale per violazione della lex specialis, determina l'ulteriore illegittimità derivante dal fatto che i criteri di valutazione della prova orale stabiliti a livello ministeriale e specificamente indicati nell'allegato QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE - CLASSI DI CONCORSO AB24 – AB25 (Doc. 09), non fossero adeguati alla valutazione della prova orale della ricorrente, essendo stati predisposti per valutare una prova che si sarebbe dovuta svolgere diversamente, con un vero colloquio tra la commissione e la candidata, interamente in lingua inglese, all'esito del quale la commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio, tra l'altro, alla "qualità dell'esposizione e alla correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione" e alla «Capacità di interagire rispondendo, esponendo e argomentando con efficacia comunicativa, fluenza, pronuncia corretta, appropriatezza lessicale e correttezza grammaticale». È evidente che una tale valutazione possa essere attribuita esclusivamente da una Commissione esaminatrice che abbia realmente interagito in lingua inglese con la candidata, avendone una adeguata capacità e competenza; qualità queste che i membri della commissione non hanno dimostrato di possedere e che hanno portato ad

escludere che l'esame si svolgesse effettivamente in lingua inglese. Questo modo di procedere ha irrimediabilmente viziato l'esito finale della prova stessa.

- II -

Illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per contrarietà ai principi di cui all'art. 97 Cost., nonché di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento della PA.

L'art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994, richiamato dal bando della procedura concorsuale de quo, recita: "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione". La norma deve ritenersi richiamata dal bando di selezione de quo, in virtù di quanto previsto all'art. 18 comma 1 del bando di concorso (D.M. n.499/2020) rubricato "Norme di salvaguardia", il quale afferma espressamente che: Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili. Ciò significa che, per quanto non diversamente indicato nella specifica disciplina concorsuale, alla procedura de quo si applica, in quanto compatibile, il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e comunque, si tratta di un principio di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento inderogabilmente applicabile, in modo generalizzato, a qualsiasi procedura selettiva nel pubblico impiego e dunque, anche a codesta procedura concorsuale.

Come su ampiamente detto, in questo caso la Commissione esaminatrice ha palesemente violato tale norma poiché l'esame orale della ricorrente si è svolto all'interno di un'aula non aperta al pubblico, in quanto la Commissione esaminatrice, ha chiuso la porta dell'aula in modo che nessuno potesse assistere alla prova orale. Ciò è palesemente illegittimo poiché, svolgere le

prove orali in modo non pubblico, senza consentire a nessuno di assistervi, oltre che violare apertamente il predetto art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994 è evidentemente contrario a qualsiasi principio di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

4. Indicazione dei controinteressati: i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate.

5. Indicazioni per reperire informazioni sul giudizio: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione dell'Ordinanza: Con Ordinanza N.448/2023 pubblicata il 11/01/2023 il Tar Lazio sez. III bis ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

7. Unitamente al presente avviso, si trasmette:

- copia del ricorso introduttivo R.G. N. 11663/2022,
- copia del ricorso per motivi aggiunti,
- Ordinanza N. 448/2023 del Tar Lazio Sezione Terza Bis,

Roma, 16 gennaio 2023

Avv. Iole Urso